REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 11 aprile 2008 - Deliberazione N. 610 - Area Generale di Coordinamento N. 20 - Assistenza Sanitaria – **Intesa in materia di individuazione delle attività lavorative pericolose ai sensi dell'art.15 Legge 30 marzo 2001 n.125.**

VISTA la legge 30 marzo 2001 n. 125 recante "Legge Quadro in materia di alcol e di problemi alcolcorrelati che attribuisce al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ,di concerto col Ministero della salute,il compito di individuare le attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro,per la sicurezza,l'incolumità o la salute dei terzi ,per le quali è fatto divieto di assunzione e somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche;

VISTO l'art. 8 comma 6 della Legge 5 giugno 2003 n.131 sull'individuazione delle attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro,ovvero per la sicurezza,l'incolumità o la salute dei terzi, ai fini del divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche ;

VISTA l'Intesa tra Governo,Regioni e Enti Locali del 30 Ottobre 2007 in materia di accertamento di assenza di tossicodipendenza di lavoratori che esplicano mansioni che comportano rischi per la sicurezza,l'incolumità e la salute proprie e di terzi.

PREMESSO che nella seduta del 16 marzo 2006 la Conferenza Permanente tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome ha stipulato l'intesa in materia di individuazione delle attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro, ovvero per la sicurezza,l'incolumità o la salute dei terzi, per le quali è fatto divieto di assunzione e somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche;

RITENUTO di dover recepire il suddetto accordo accluso alla presente deliberazione e che ne fa parte integrante;

VISTA la L. n. 45/99

VISTA la L. 23/12/1996 n.662

propone e la Giunta,in conformità, a voto unanime

DELIBERA

Per quanto espresso in premessa e che qui si intende integralmente riportato:

- di recepire l'Intesa tra Governo, Regioni e Province Autonome del 16 marzo 2006 in materia di individuazione e delle attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza ,l'incolumità o la salute dei terzi ,ai fini del divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, ai sensi n dell'articolo 15 della Legge 30 marzo 2001 n. 125;
- di rimandare a successivi atti amministrativi l'emanazione di linee-guida relative alle modalità di applicazione dell'Intesa negli ambiti lavorativi da essa individuati;
- di inviare il presente provvedimento all'A.G.C. n.19, Settore programmazione Sanitari ed la Settore Interventi a Favore di Fasce Socio Sanitarie Particolarmente deboli, Servizio Tossicodipendenze e Alcolismo, per il seguito di competenza;
- di presentare il presente atto sul BURC.

Il Segretario
D'Elia

Il Presidente
Bassolino

Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

OGGETTO: Intesa in materia di individuazione delle attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l'incolumità o la salute dei terzi, ai fini del divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, ai sensi dell'articolo 15 della legge 30 marzo 2001, n. 125.
Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131,
Repertorio atti n. 2540 **del 16 marzo 2006**

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Nella seduta odierna del 16 marzo 2006:

VISTO l'articolo 117 della Costituzione;

VISTO l'articolo 15 della legge 30 marzo 2001, n. 125, recante "Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcolcorrelati " che attribuisce al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute, il compito di individuare le attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro, per la sicurezza, l'incolumità o la salute dei terzi, per le quali è fatto divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche;

VISTO l'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131 il quale prevede che, in sede di Conferenza Stato-Regioni, il Governo può promuovere la stipula di intese dirette a favorire il raggiungimento di posizioni unitarie ed il conseguimento di obiettivi comuni;

VISTA la nota n.10092/16/431/22 del 25 ottobre 2005 con la quale il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ha trasmesso uno schema di decreto che individua le attività lavorative per le quali sono vietate l'assunzione e la somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche;

CONSIDERATI gli esiti della riunione, a livello tecnico, del 10 gennaio 2006, nel corso della quale le Regioni, hanno posto come pregiudiziale all'espressione del parere l'utilizzazione della procedura dell'intesa prevista dall'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131 ed hanno avanzato proposte di modifica ed integrazione all'Allegato I del provvedimento in esame, successivamente formalizzate con nota del 16 gennaio 2006;

CONSIDERATO che, nella stessa sede, il rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, riservandosi di valutare la pregiudiziale richiesta avanzata dalle Regioni in ordine alla veste giuridica del provvedimento, ha ritenuto accoglibili le integrazioni proposte, manifestando tuttavia l'esigenza di un ulteriore approfondimento;

VISTA la nota n.103538/16/431/22 del 19 gennaio 2006 con la quale il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ha comunicato l'avviso favorevole in ordine alla richiesta di adozione dell'intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge n. 131 del 2003 riservandosi di inviare,

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A. - S.

Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCIE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

non appena reso, il parere della Consulta Nazionale Alcol sul provvedimento;

VISTA la nota n.103968/16/431/22 del 9 marzo 2006 con la quale il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha trasmesso lo schema di intesa in esame, unitamente al parere della Consulta Nazionale Alcol, in cui risultano recepite tutte le proposte emendative formulate in sede tecnica, che è stato trasmesso, in pari data, alle Regioni ed alle Province autonome;

ACQUISITO nel corso dell'odierna seduta l'assenso del Governo e dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome;

SANCISCE INTESA

ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, sull'individuazione delle attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l'incolumità o la salute dei terzi, ai fini del divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, nei seguenti termini:

Articolo 1
(Attività lavorative a rischio)

1. Le attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l'incolumità o la salute dei terzi, per le quali si fa divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, ai sensi dell'articolo 15 della legge 30 marzo 2001, n. 125, sono quelle individuate nell'Allegato I, che forma parte integrante della presente intesa.

2. In relazione alla peculiarità dei compiti istituzionali e delle esigenze connesse all'espletamento delle correlate mansioni, al personale delle Forze armate, delle Forze di polizia, degli altri Corpi armati e del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, si applicano le disposizioni previste dai rispettivi ordinamenti in materia di idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio, per gli aspetti disciplinati dalla presente intesa.

La presente intesa, con il relativo Allegato I, sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il Segretario
Dott. Riccardo Carpino

Il Presidente
Sen. Prof. Enrico La Loggia

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A. - R.

ALLEGATO I

ATTIVITÀ LAVORATIVE CHE COMPORTANO UN ELEVATO RISCHIO DI INFORTUNI SUL LAVORO OVVERO PER LA SICUREZZA, L'INCOLUMITÀ O LA SALUTE DEI TERZI

1) attività per le quali è richiesto un certificato di abilitazione per l'espletamento dei seguenti lavori pericolosi:
a) impiego di gas tossici (articolo 8 del regio decreto 9 gennaio 1927, e successive modificazioni);
b) conduzione di generatori di vapore (decreto ministeriale 1 marzo 1974);
c) attività di fochino (articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 302);
d) fabbricazione e uso di fuochi artificiali (articolo 101 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635);
e) vendita di fitosanitari (articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290);
f) direzione tecnica e conduzione di impianti nucleari (decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1450, e successive modifiche);
g) manutenzione degli ascensori (decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162);

2) dirigenti e preposti al controllo dei processi produttivi e alla sorveglianza dei sistemi di sicurezza negli impianti a rischio di incidenti rilevanti (articolo 1 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334);

3) sovrintendenza ai lavori previsti dagli articoli 236 e 237 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547;

4) mansioni sanitarie svolte in strutture pubbliche e private in qualità di: medico specialista in anestesia e rianimazione; medico specialista in chirurgia; medico ed infermiere di bordo; medico comunque preposto ad attività diagnostiche e terapeutiche; infermiere; operatore socio-sanitario; ostetrica; caposala e ferrista;

5) vigilatrice di infanzia o infermiere pediatrico e puericultrice, addetto ai nidi materni e ai reparti per neonati e immaturi; mansioni sociali e socio-sanitarie svolte in strutture pubbliche e private;

6) attività di insegnamento nelle scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado;

7) mansioni comportanti l'obbligo della dotazione del porto d'armi, ivi comprese le attività di guardia particolare e giurata;

8) mansioni inerenti le seguenti attività di trasporto:
a) addetti alla guida di veicoli stradali per i quali è richiesto il possesso della patente di guida categoria B, C, D, E, e quelli per i quali è richiesto il certificato di abilitazione professionale per la guida di *taxi* o di veicoli in servizio di noleggio con conducente, ovvero il certificato di formazione professionale per guida di veicoli che trasportano merci pericolose su strada;

b) personale addetto direttamente alla circolazione dei treni e alla sicurezza dell'esercizio ferroviario;
c) personale ferroviario navigante sulle navi del gestore dell'infrastruttura ferroviaria con esclusione del personale di camera e di mensa;
d) personale navigante delle acque interne;
e) personale addetto alla circolazione e alla sicurezza delle ferrovie in concessione e in gestione governativa, metropolitane, tranvie e impianti assimilati, filovie, autolinee e impianti funicolari aerei e terrestri;
f) conducenti, conduttori, manovratori e addetti agli scambi di altri veicoli con binario, rotaie o di apparecchi di sollevamento, esclusi i manovratori di carri ponte con pulsantiera a terra e di monorotaie;
g) personale marittimo delle sezioni di coperta e macchina, nonché il personale marittimo e tecnico delle piattaforme in mare, dei pontoni galleggianti, adibito ad attività *off-shore* e delle navi posatubi;
h) responsabili dei fari;
i) piloti d'aeromobile;
l) controllori di volo ed esperti di assistenza al volo;
m) personale certificato dal Registro aeronautico italiano;
n) collaudatori di mezzi di navigazione marittima, terrestre ed aerea;
o) addetti ai pannelli di controllo del movimento nel settore dei trasporti;
p) addetti alla guida di macchine di movimentazione terra e merci;

9) addetto e responsabile della produzione, confezionamento, detenzione, trasporto e vendita di esplosivi;

10) lavoratori addetti ai comparti della edilizia e delle costruzioni e tutte le mansioni che prevedono attività in quota, oltre i due metri di altezza;

11) capiforno e conduttori addetti ai forni di fusione;

12) tecnici di manutenzione degli impianti nucleari;

13) operatori e addetti a sostanze potenzialmente esplosive e infiammabili, settore idrocarburi;

14) tutte le mansioni che si svolgono in cave e miniere.

P. Carlino